

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1863

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato UNGARO

Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e altre disposizioni concernenti i funzionari consolari onorari

*Presentata il 23 maggio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A tutti è noto quanto sia articolata e importante la struttura della nostra diplomazia e quanto sia esiguo il finanziamento destinato dallo Stato alla copertura degli oneri afferenti ai consolati onorari.

Fin dall'introduzione della figura del console onorario d'Italia all'estero, fu chiaro che l'attività sarebbe stata intensa e importante, molto più di quanto oggi riconosciuto, e rappresentava un valido sostegno e un reale alleggerimento della vasta mole di lavoro per le rappresentanze ufficiali, nei luoghi più remoti o con un elevato numero di connazionali residenti.

Queste figure, oggi definite « onorarie » o di « secondo livello », hanno tuttavia un ruolo fondamentale e un rilievo non secondario se si considerano le attività da esse svolte e le responsabilità ad esse attribuite. Le attività delle sedi consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale e il numero sempre più elevato di italiani all'estero, superiore, secondo i dati della Fondazione Migrantes e dell'ISTAT, a cinque milioni, fa sì che queste figure onorarie siano impegnate quasi quotidianamente, trascurando spesso il loro lavoro principale.

È inoltre fondamentale tenere conto delle spese che i consoli onorari devono affrontare per svolgere la loro attività e del fatto che i contributi ricevuti dai consolati da cui dipendono sono insufficienti; si sottolinea che si tratta di spese non soltanto amministrative (affitto dell'ufficio, spese correnti per le utenze e per la cancelleria, remunerazione del personale dipendente per lo svolgimento di pratiche burocratiche), ma anche di rappresentanza del Governo italiano in tutti gli eventi ufficiali previsti e organizzati dal Paese ospitante.

Queste figure importantissime hanno anche la responsabilità di autorizzare il rila-

scio di documenti importanti agli esponenti delle comunità italiane per il riconoscimento della cittadinanza italiana, per i passaporti e per altre pratiche, ma non sono coperte da nessuna assicurazione in caso di perdita di un documento e sono spesso costrette a risarcire a proprie spese il soggetto danneggiato.

Da quanto osservato si evince che la figura del console onorario necessita di un'attenzione e di un rilievo maggiori nell'ambito della struttura della diplomazia

italiana, tenendo conto non solo della mole di lavoro che svolge, ma anche della disponibilità che offre a tutti coloro che si recano nelle sedi preposte, attività esercitate fino a settanta anni e senza stipendio né benefici sociali.

Con la presente proposta di legge, composta da tre articoli, si intende equiparare la figura del console onorario a quella dei consoli generali per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale e il rimborso delle spese di rappresentanza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)*

1. Al terzo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « settantesimo anno di età » sono aggiunte le seguenti: « fatta salva l'autorizzazione a ricoprire l'incarico fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, disposta con decreto del capo della missione diplomatica, del console generale o del console ».

### Art. 2.

*(Diritti dei consoli onorari)*

1. Ai consoli onorari di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riconosciuti gli stessi diritti che spettano ai consoli generali per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale e il rimborso delle spese di rappresentanza.

### Art. 3.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, i consolati generali italiani all'estero trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un elenco contenente i dati relativi ai consoli onorari dipendenti da ciascuno di essi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elenchi di cui al comma 1, stabilisce le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle dispo-

zioni di cui alla presente legge nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

